

Definizione della remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse ivi incluse le relative modalità di accesso

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Testo Integrato Connessioni Attive, al Testo Integrato Misura Elettrica, al Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo, nonché le definizioni, eventualmente sostitutive delle predette ai fini del presente provvedimento, formulate come segue:
- a) **CEI** è il Comitato Elettrotecnico Italiano;
 - b) **condizioni normalizzate di prova (STC)** di moduli fotovoltaici sono le condizioni di prova dei moduli fotovoltaici, piani o a concentrazione solare, nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli stessi, secondo protocolli definiti dalle pertinenti Norme CEI e indicati nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti;
 - c) **costo evitato efficiente** è, ai sensi del presente provvedimento, il costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta per effetto della sostituzione della produzione di energia elettrica da fonti fossili tramite la *best available technology* con un'analogia quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili;
 - d) **data di entrata in esercizio** di un impianto di produzione è la data in cui si effettua, come previsto dal TICA, il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, comunicata dal gestore di rete isolano e dallo stesso gestore di rete isolano registrata nel sistema GAUDÌ;
 - e) **decreto interministeriale 5 luglio 2012** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
 - f) **decreto ministeriale 24 dicembre 2014** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014;
 - g) **decreto interministeriale 16 febbraio 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016;
 - h) **decreto interministeriale 23 giugno 2016** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016;

- i) **decreto legislativo 28/11** è il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- j) **decreto ministeriale 14 febbraio 2017** è il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017;
- k) **energia elettrica effettivamente immessa in rete** è l'energia elettrica immessa nella rete elettrica al netto dei coefficienti di perdita convenzionali di cui all'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato *Settlement*;
- l) **energia elettrica incentivata** è:
 - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai punti successivi, la produzione netta (distinta, ove occorra, tra energia elettrica effettivamente immessa in rete ed energia elettrica istantaneamente consumata in sito);
 - nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili oggetto di potenziamento, la produzione netta aggiuntiva (distinta, ove occorra, tra energia elettrica effettivamente immessa in rete ed energia elettrica istantaneamente consumata in sito);
 - nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in parte anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato 3 del decreto legislativo 28/11, il prodotto fra:
 - i. la produzione netta (distinta, ove occorra, tra energia elettrica effettivamente immessa in rete ed energia elettrica istantaneamente consumata in sito);
 - ii. il rapporto fra la potenza eccedente la quota necessaria a soddisfare i predetti obblighi e la potenza totale dell'impianto;
- m) **energia elettrica immessa e non incentivata** è la differenza, qualora positiva, tra l'energia elettrica complessiva effettivamente immessa in rete e la parte dell'energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato *Settlement*;
- n) **GSE** è il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a.;
- o) **gestore di rete isolano** è ciascuno dei gestori di rete che esercitano le reti di distribuzione di energia elettrica nelle isole di cui al comma 2.2;
- p) **impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili diverso dagli impianti fotovoltaici** è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica e descritte nell'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016; esso comprende in particolare:
 - i. le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - ii. i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla

- rete elettrica, nonché le apparecchiature di misura dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione dell'energia elettrica oggetto di incentivazione;
- q) **impianto fotovoltaico** è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, uno o più inverter e altri componenti elettrici minori;
- r) **potenza nominale (o massima o di targa)** di un impianto di produzione di energia elettrica:
- i. nel caso di impianti fotovoltaici è pari alla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa), espresse in kW, di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni normalizzate di prova (STC);
 - ii. nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dagli impianti fotovoltaici è pari alla somma, espressa in kW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non presenti, dei generatori) che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in kVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034;
- s) **potenziamento** di un impianto di produzione di energia elettrica:
- i. nel caso di impianti fotovoltaici è l'intervento tecnologico, realizzato nel rispetto dei requisiti e in conformità alle disposizioni della presente deliberazione, eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno tre anni, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter, la cui potenza nominale complessiva sia non inferiore a 0,5 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva dell'impianto medesimo;
 - ii. nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dagli impianti fotovoltaici è l'intervento che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte a ottenere un aumento della potenza dell'impianto, non inferiore a 0,5 kW, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell'Allegato 2 al decreto interministeriale 23 giugno 2016;
- t) **produzione netta aggiuntiva** di un impianto di produzione di energia elettrica è l'aumento, espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento, della produzione netta, come misurato attraverso l'installazione di un'apparecchiatura di misura dedicata;
- u) **produzione netta** di un impianto di produzione di energia elettrica è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di connessione alla rete elettrica. Essa viene calcolata secondo

quanto previsto dall'articolo 22 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 6 del decreto interministeriale 5 luglio 2012;

- v) **produzione lorda** di un impianto di produzione di energia elettrica è:
 - i. per impianti connessi a reti elettriche in media o alta tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita dell'inverter in bassa tensione, prima che essa sia resa disponibile all'eventuale unità di consumo e prima che sia effettuata la trasformazione in media o alta tensione per l'immissione nella rete elettrica;
 - ii. per impianti connessi a reti elettriche in bassa tensione, l'energia elettrica misurata all'uscita dell'inverter, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento o adattamento, prima che essa sia resa disponibile all'eventuale unità di consumo e immessa nella rete elettrica;
- w) **riattivazione** di un impianto è la messa in servizio di un impianto di produzione di energia elettrica che, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, sia risultato non funzionante da oltre due anni;
- x) **ritiro dedicato** è il regime commerciale di ritiro a prezzo amministrato, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete. Il ritiro dedicato è regolato dalla deliberazione 280/07 e dal relativo Allegato A;
- y) **scambio sul posto** è il servizio, erogato dal GSE, consistente in una particolare forma di autoconsumo in sito che permette di compensare il valore economico dell'energia elettrica immessa in rete in un certo momento con il valore economico dell'energia elettrica prelevata dalla rete in un momento differente. Lo scambio sul posto è regolato dalla deliberazione 570/2012/R/eel e dal relativo Testo Integrato Scambio sul Posto;
- z) **soggetto responsabile o produttore** è il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di produzione, e che ha diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti previste dalla presente deliberazione;
- aa) **valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito** è il valore, pari alla somma della media aritmetica, su base annuale solare, dei valori orari del Prezzo Unico Nazionale (PUN) relativi all'anno precedente e del corrispettivo unitario denominato CU_{sf} di cui al Testo Integrato Scambio sul Posto relativo all'anno precedente definito per utenti dello scambio sul posto nell'ipotesi di cliente finale domestico residente con consumo inferiore a 1.800 kWh/anno.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce la remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole non interconnesse di cui rispettivamente ai commi 2.3 e 2.4, nonché le relative modalità di accesso, in attuazione del decreto ministeriale 14 febbraio 2017.

- 2.2 Le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione nel territorio delle seguenti isole non interconnesse:
- a) isole dell'arcipelago Toscano: Capraia e Giglio;
 - b) isole Ponziane: Ponza e Ventotene;
 - c) isole dell'arcipelago Campano: Capri;
 - d) isole Tremiti (o Diomedèe): Tremiti;
 - e) isole Eolie: Alicudi, Filicudi, Lipari, Panarea, Salina, Stromboli e Vulcano;
 - f) Ustica;
 - g) isole Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo;
 - h) Pantelleria;
 - i) isole Pelagie: Lampedusa e Linosa.
- 2.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica, la remunerazione definita dal presente provvedimento:
- a) spetta solo all'energia elettrica prodotta da impianti di potenza non inferiore a 0,5 kW alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del presente provvedimento, compresi i potenziamenti e le riattivazioni, purché rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
 - b) non trova applicazione per gli impianti realizzati ai fini del rispetto dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 28/11).
- 2.4 Nel caso di impianti di produzione di energia termica, la remunerazione definita dal presente provvedimento spetta solo:
- a) all'energia termica prodotta da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda sanitaria e per il *solar cooling* entrati in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del presente provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all'Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017;
 - b) alle pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria entrate in esercizio a seguito della data di entrata in vigore del presente provvedimento, purché rispettino i requisiti di cui all'Allegato 2 al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.
- 2.5 Nel caso in cui un'isola venga interconnessa alla rete elettrica nazionale, le disposizioni di cui al presente provvedimento trovano applicazione limitatamente agli impianti di produzione aventi diritto che entrano in esercizio entro due anni dalla data dell'interconnessione comunicata da Terna all'Autorità.

TITOLO II
REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA
FONTI RINNOVABILI

Articolo 3

Connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e misura dell'energia elettrica prodotta e immessa

- 3.1 Il servizio di connessione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che accedono alla remunerazione prevista dal presente provvedimento viene erogato dal gestore di rete isolano secondo le disposizioni previste dal Testo Integrato Connessioni Attive. Il produttore, nella richiesta di connessione (nuova connessione ovvero adeguamento di una connessione esistente), indica al gestore di rete isolano che per l'impianto di produzione di energia elettrica intende richiedere l'accesso alle tariffe incentivanti previste dal presente provvedimento. Ai fini dell'attivazione della connessione secondo quanto previsto dal TICA, il predetto impianto di produzione è inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.
- 3.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e dell'energia elettrica immessa e prelevata da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili che accedono alla remunerazione prevista dal presente provvedimento viene erogato dal gestore di rete isolano secondo le disposizioni previste dal Testo Integrato Misura Elettrica.

Articolo 4

Modalità di accesso alla remunerazione dell'energia elettrica prodotta

- 4.1 Il produttore che intende accedere alla remunerazione prevista dal presente provvedimento per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di produzione aventi diritto è tenuto a presentare istanza al GSE secondo le tempistiche e con le modalità definite dal medesimo GSE in ottemperanza al presente provvedimento e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017, evidenziando il tipo di intervento per il quale si richiede l'incentivazione (nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili, potenziamento, riattivazione).
- 4.2 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 4.1 sia effettuata entro le tempistiche definite dal GSE ai sensi del comma 4.1, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità alla remunerazione prevista dal presente provvedimento. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 4.4 con effetti a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 4.1, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito

negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 4.4 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.

- 4.3 Nei casi in cui l'istanza di cui al comma 4.1 sia effettuata dopo le tempistiche definite dal GSE ai sensi del comma 4.1, il GSE verifica che siano rispettati tutti i requisiti necessari per l'ammissibilità alle tariffe incentivanti previste dal presente provvedimento. Qualora la verifica abbia esito positivo, il GSE stipula il contratto di cui al comma 4.4 con effetti a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza. La quantità di energia elettrica ritirata dal GSE nel periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di presentazione dell'istanza di cui al comma 4.1, ai fini del presente provvedimento, viene considerata energia elettrica non incentivata. Qualora invece la verifica abbia esito negativo, il GSE non stipula il contratto di cui al comma 4.4 e l'impianto in oggetto viene eliminato dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE a decorrere da una data successiva, comunicata dal medesimo GSE al produttore.
- 4.4 Il GSE stipula con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per l'erogazione della remunerazione prevista dal presente provvedimento. Tale contratto sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.
- 4.5 Per il periodo non compreso nel contratto di cui al comma 4.4 in cui l'impianto di produzione era inserito nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, il medesimo GSE applica, all'energia elettrica immessa, quanto previsto dal comma 6.1, lettera b).
- 4.6 In tutti i casi in cui, all'atto della presentazione dell'istanza di cui al comma 4.1, l'impianto di produzione in oggetto non rientra nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE per cause imputabili al produttore, il ritiro dell'energia elettrica secondo le modalità di cui al presente provvedimento ha inizio a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza, o dal completamento delle procedure necessarie all'inserimento delle unità di produzione che compongono l'impianto nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, qualora successivo.
- 4.7 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 50 kW il produttore può richiedere al GSE l'idoneità alla remunerazione di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017 prima della realizzazione del medesimo impianto di produzione, previo ottenimento dei pertinenti titoli autorizzativi.

Articolo 5

Remunerazione dell'energia elettrica prodotta

- 5.1 Il periodo di diritto alla remunerazione prevista dal presente provvedimento è pari a 20 (venti) anni. Il predetto periodo di diritto alla remunerazione viene considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete ovvero a seguito di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità, applicando i medesimi criteri di cui ai decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 23 giugno 2016.
- 5.2 La remunerazione dell'energia elettrica prodotta di cui al presente articolo è alternativa all'accesso ai regimi commerciali di ritiro dedicato e di scambio sul posto e non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 28/11.
- 5.3 Ai fini della quantificazione della remunerazione, nell'ambito dell'istanza di cui al comma 4.1, il produttore sceglie tra le seguenti opzioni alternative:
- 1) la tariffa base è pari al costo evitato efficiente di cui alla Tabella 1, entro il valore minimo e il valore massimo differenziati per classi di potenza di cui alla Tabella 2. Per ogni anno solare:
 - a) nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta inferiore rispetto al valore minimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore minimo;
 - b) nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta compreso tra il valore minimo e il valore massimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al costo evitato efficiente;
 - c) nei casi in cui il costo evitato efficiente risulta superiore rispetto al valore massimo di cui alla Tabella 2, la tariffa base è pari al predetto valore massimo;
 - 2) la tariffa base è pari al valore differenziato per classi di potenza e per gruppo di isole di cui alla Tabella 3.
- La scelta effettuata vale per l'intero periodo di diritto alla remunerazione e non può essere oggetto di modifica.
- 5.4 La remunerazione dell'energia elettrica prodotta di cui al presente articolo è:
- a) di tipo *feed in tariff* per la quota di energia elettrica incentivata effettivamente immessa in rete. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla tariffa base di cui al comma 5.3;
 - b) di tipo *feed in premium* per la quota di energia elettrica incentivata istantaneamente consumata in sito. La remunerazione unitaria per tale quota di energia elettrica è pari alla differenza, se positiva, tra la tariffa base e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui al comma 1.1, lettera aa).
- 5.5 Nel caso di impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o

dell'amianto, per l'intera quantità di energia elettrica prodotta netta il GSE eroga un premio ulteriore alla remunerazione spettante, pari a 14 €/MWh.

- 5.6 Nel caso di riattivazioni, la tariffa base è moltiplicata per un coefficiente pari a 0,8.
- 5.7 Il GSE riconosce le tariffe incentivanti di cui al presente articolo secondo tempistiche e modalità definite dal medesimo.
- 5.8 I valori di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3:
- a) sono oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti, ai sensi del TIWACC, dei parametri che compongono il WACC, fermo restando che:
 - il termine g , pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), è pari a 0,8;
 - il termine β^{asset} , misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, è pari a 0,429.I valori delle tariffe incentivanti rivisti vengono applicati solo agli impianti che entrano in esercizio successivamente alle revisioni medesime;
 - b) sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.
- 5.9 La formula di cui alla Tabella 1 è soggetta a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.
- 5.10 Per gli anni successivi al periodo di diritto di cui al comma 5.1, l'energia elettrica immessa in rete può essere ritirata e valorizzata sulla base degli schemi regolatori vigenti, ivi inclusi il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.
- 5.11 Qualora fossero presenti sistemi di accumulo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'articolo 6 della deliberazione 574/2014/R/eel.

Articolo 6

Ricavi derivanti ai produttori dai meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica prodotta

- 6.1 Nell'ambito del contratto di cui al comma 4.4, il GSE, per ogni impianto che accede alla remunerazione prevista dal presente provvedimento:
- a) all'energia elettrica incentivata riconosce la remunerazione unitaria prevista dall'articolo 5;
 - b) all'energia elettrica immessa e non incentivata applica condizioni economiche di mercato e in particolare riconosce il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

Inoltre, il GSE applica il medesimo corrispettivo, a copertura dei propri costi amministrativi, previsto dal paragrafo 1 dell'Allegato al decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti fotovoltaici.

- 6.2 Il GSE, ai fini dell'applicazione del comma 6.1 può prevedere meccanismi di acconto e conguaglio.

Articolo 7

Obblighi procedurali per i produttori di energia elettrica

- 7.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, i produttori, per ogni impianto, sono tenuti a fornire al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 4.4, qualora non già disponibili sul sistema GAUDÌ.
- 7.2 Fino alla data di avvio dell'interoperabilità fra il sistema GAUDÌ e il portale del GSE, il medesimo GSE definisce delle modalità transitorie per l'acquisizione dei dati necessari per l'erogazione della remunerazione di cui al presente provvedimento.

Articolo 8

Cessione al mercato dell'energia elettrica ritirata

- 8.1 Il GSE cede al mercato l'energia elettrica ritirata ai sensi del presente provvedimento, in qualità di utente del dispacciamento in immissione, applicando le medesime modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione 280/07 nel caso delle isole non interconnesse.

Articolo 9

Obblighi informativi

- 9.1 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa secondo quanto previsto dall'articolo 24 del TIME.
- 9.2 Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica immessa le informazioni di cui al comma 9.1 riferite a un periodo storico pari al massimo di 5 (cinque) anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.
- 9.3 I soggetti responsabili, ai sensi del Testo Integrato Misura Elettrica, delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale

dell'energia elettrica prodotta trasmettono al GSE la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta secondo quanto previsto dall'articolo 24 del TIME.

- 9.4 Il produttore trasmette al GSE, su base annuale, la copia della dichiarazione di produzione di energia elettrica presentata all'Agenzia delle Dogane riferita all'anno solare precedente.

TITOLO III

REMUNERAZIONE DELL'ENERGIA TERMICA PRODOTTA DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Articolo 10

Modalità di accesso alla remunerazione prevista per l'energia termica

- 10.1 Il produttore che intende accedere alla remunerazione prevista dal presente provvedimento per l'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili aventi diritto, è tenuto a presentare istanza al GSE secondo le tempistiche e con le modalità definite dal medesimo in ottemperanza al presente provvedimento e alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 2017.
- 10.2 Il GSE stipula con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per l'erogazione della remunerazione prevista dal presente provvedimento.

Articolo 11

Remunerazione dell'energia termica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

- 11.1 Nel caso delle pompe di calore per la produzione di acqua calda sanitaria, la remunerazione spettante è pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016:
- a) nel limite massimo di 500 euro, nel caso di prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri;
 - b) nel limite massimo di 850 euro, nel caso di prodotti con capacità superiore a 150 litri.
- 11.2 Nel caso di impianti solari termici, la remunerazione spettante è pari al minimo tra il valore di cui alla Tabella 4 e il 65% della spesa sostenuta per l'acquisto come definita e verificata dal GSE applicando le medesime modalità di cui al decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
- 11.3 Il GSE riconosce la remunerazione spettante di cui al presente articolo in un'unica soluzione ed entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 11.1 secondo modalità definite dal medesimo. Il GSE applica al produttore un

corrispettivo convenzionale a copertura dei propri costi amministrativi, pari all'1% del contributo totale spettante al produttore fino a un valore massimo pari a 150 euro per ciascun impianto di produzione di energia termica.

11.4 La remunerazione di cui al presente articolo non è cumulabile con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto interministeriale 16 febbraio 2016.

11.5 I valori di cui alla Tabella 4:

a) sono oggetto di revisione automatica, effettuata dal Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, a fronte di eventuali aggiornamenti, ai sensi del TIWACC, dei parametri che compongono il WACC, fermo restando che:

- il termine g , pari al rapporto tra il capitale di debito (D) e la somma di capitale proprio (E) e capitale di debito (D+E), è pari a 0,8;
- il termine β^{asset} , misura del rischio sistematico depurato dall'effetto derivante dalla struttura finanziaria e dal livello di indebitamento delle imprese, è pari a 0,429.

I valori delle tariffe incentivanti così rivisti vengono applicati solo agli impianti che entrano in esercizio successivamente alle revisioni medesime;

b) sono soggetti a complessiva revisione su base triennale previa consultazione da parte dell'Autorità.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Disposizioni al GSE e copertura dei costi in capo al GSE

12.1 Il GSE definisce lo schema di istanza e le modalità operative per la richiesta della remunerazione prevista dal presente provvedimento, differenziando tra impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili. A tal fine, il GSE adatta le procedure già definite ai fini dell'attuazione dei vigenti decreti interministeriali, semplificandole soprattutto in relazione agli impianti di piccola taglia. Gli schemi sono inviati al Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità per l'approvazione prima della loro formale adozione da parte del GSE.

12.2 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nonché ai fini della gestione operativa del riconoscimento della remunerazione spettante, il GSE predispose un apposito portale informatico, interoperabile con il sistema GAUDI.

- 12.3 Il GSE effettua controlli e verifiche in relazione agli impianti ammessi a beneficiare dei meccanismi di remunerazione dell'energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili di cui al presente provvedimento, applicando le modalità già vigenti sulla restante parte del territorio nazionale.
- 12.4 La differenza tra i costi e i ricavi del GSE nel caso degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e i costi del GSE nel caso degli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili viene posta a valere sull'apposito Conto alimentato dall'elemento A_{UC4RIM} della componente tariffaria A_{RIM} di cui all'articolo 48, comma 48.1, lettera h), del Testo Integrato Trasporto.

Articolo 13

Disposizioni finali

- 13.1 Lo spostamento di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017.
- 13.2 Fatti salvi gli interventi di potenziamento, eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto di produzione di energia elettrica o energia termica alimentato da fonti rinnovabili non comportano un incremento della remunerazione spettante.
- 13.3 La cessione dell'impianto di produzione di energia elettrica o energia termica alimentato da fonti rinnovabili, ovvero dell'edificio o unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto congiuntamente all'impianto stesso, deve essere comunicata al GSE entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di registrazione dell'atto di cessione.
- 13.4 Eventuali interventi effettuati sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ammessi a beneficiare della remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017 devono rispettare i requisiti definiti dal GSE per l'intero territorio nazionale in applicazione dell'articolo 30 del decreto interministeriale 23 giugno 2016.
- 13.5 Nel caso di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 16 febbraio 2016.
- 13.6 Il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale dell'Autorità, con propria determina, aggiorna entro il 31 gennaio di ogni anno, il valore del $C_{gasolio_auto}$ di cui alla Tabella 1 e il valore attribuito all'energia elettrica prodotta e istantaneamente consumata in sito di cui al comma 1.1, lettera aa).

Isola	Costo evitato efficiente [€/MWh]
Alicudi	$34,549 + 225,389 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Capraia	$22,412 + 212,825 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Capri	$18,139 + 198,213 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Favignana	$17,185 + 198,184 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Filicudi	$30,699 + 217,277 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Giglio	$18,036 + 205,159 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Lampedusa	$40,290 + 191,616 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Levanzo	$19,214 + 224,694 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Linosa	$38,314 + 213,951 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Lipari	$20,460 + 197,667 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Marettimo	$21,571 + 217,215 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Panarea	$28,950 + 234,794 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Pantelleria	$31,124 + 190,382 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Ponza	$21,189 + 201,217 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Salina	$24,753 + 200,753 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Stromboli	$23,153 + 208,014 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Tremiti	$21,259 + 209,025 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Ustica	$24,886 + 204,822 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Ventotene	$21,596 + 201,630 * C_{\text{gasolio_auto}}$
Vulcano	$21,130 + 212,775 * C_{\text{gasolio_auto}}$

$C_{\text{gasolio_auto}}$ è pari, per ogni anno solare, alla media aritmetica dei prezzi per l'acquisto del gasolio dell'anno solare precedente come ricavati dalle serie storiche dei prezzi industriali (cioè dei prezzi al netto delle imposte) del gasolio per automobili pubblicate dal Ministero dello Sviluppo Economico (i dati espressi in €/l vengono convertiti in €/kg dividendoli per il peso specifico del gasolio, assunto pari a 0,845 kg/l).

Tabella 1

Tariffe base		
Potenza nominale impianto [kW]	Valore minimo tariffa base [€/MWh]	Valore massimo tariffa base [€/MWh]
$0,5 \leq P \leq 6$	147,5	211,4
$6 < P \leq 20$	134,1	193,8
$20 < P \leq 200$	124,9	178,5
$P > 200$	116,7	162,4

Tabella 2

Tariffe base [€/MWh]					
Potenza nominale impianto [kW]	Lampedusa Linosa Pantelleria	Alicudi Filicudi Marettimo Panarea Salina Stromboli	Levanzo Lipari Ustica Vulcano	Capraia Capri Giglio Ponza Tremiti Ventotene	Favignana
$0,5 \leq P \leq 6$	166,8	192,5	171,7	188,0	155,1
$6 < P \leq 20$	152,0	176,7	156,5	171,4	141,0
$20 < P \leq 200$	141,0	162,6	145,2	159,0	131,3
$P > 200$	129,9	148,0	133,7	146,4	122,7

Tabella 3

Tipologia impianto con pannelli solari termici	Tariffa incentivante riconosciuta [€]
Circolazione naturale	262 * S
Circolazione forzata e altre tipologie	724 * S

S è la superficie dei pannelli solari, espressa in m², come definita dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016, cioè la superficie lorda Ag come precisata nel documento del GSE “Regole applicative del D.M. 16 Febbraio 2016”

Tabella 4

**Allegato 1 – Requisiti degli impianti di produzione di energia elettrica
ai fini dell’accesso alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale
14 febbraio 2017**

Impianti fotovoltaici

Ai fini dell’accesso alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, gli impianti fotovoltaici:

- a) devono essere realizzati in modo da assicurare l’osservanza delle prestazioni descritte nella Guida CEI 82-25;
- b) devono essere connessi alla rete elettrica in modo tale che ogni singolo impianto sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici che accedano alle tariffe incentivanti previste dal presente provvedimento.
- c) devono essere costituiti da componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- d) devono essere costituiti da moduli fotovoltaici con garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione per almeno dieci anni;
- e) devono essere costituiti da componenti, quali moduli e inverter, dotati di certificazioni di conformità alle norme di seguito indicate, rilasciate da un Organismo di Certificazione accreditato (allo scopo della norma), in seguito a prove di tipo eseguite presso un Laboratorio accreditato (per le specifiche prove, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025). L’accreditamento del Laboratorio e dell’Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo di accreditamento (per l’Italia, Accredia) appartenente ad EA (*European Accreditation Agreement*) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (*International Accreditation Forum*);
- f) devono rispettare le seguenti Norme:
 - f1) per quanto riguarda i moduli fotovoltaici:
 - CEI EN 61215-1 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove
 - CEI EN 61215-1-1 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino
 - CEI EN 61215-1-2 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe)

- CEI EN 61215-1-3 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo
- CEI EN 61215-1-4 Moduli fotovoltaici per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS)
- CEI EN 61215-2 Moduli fotovoltaici (FV) per applicazioni terrestri - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove

Le norme CEI EN 61730-1 e CEI EN 61730-2 sono Norme europee armonizzate, ai sensi della Direttiva Bassa Tensione¹, per le prescrizioni di sicurezza. Pertanto la conformità di un modulo fotovoltaico alle norme EN 61730-1 e EN 61730-2 ne permette la marcatura CE;

f2) per quanto riguarda gli inverter:

- CEI EN 62093: Componenti di sistemi fotovoltaici - moduli esclusi (BOS) - Qualifica di progetto in condizioni ambientali naturali
- CEI 0-16: Regola tecnica di riferimento per la connessione di utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica.
- CEI 0-21: Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica

Le certificazioni di conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 dovranno essere rilasciate secondo le modalità indicate in tale norme.

Trovano applicazioni le disposizioni di cui al decreto legislativo 49/14 in materia di smaltimento dei moduli fotovoltaici a fine vita.

¹ Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 marzo 2014 è stata pubblicata la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.

Impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

Ai fini dell'accesso alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili diversi dagli impianti fotovoltaici devono rispettare le seguenti disposizioni:

- a) i componenti utilizzati negli impianti devono essere di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- b) i componenti e gli impianti rispettino i requisiti previsti dal decreto interministeriale 23 giugno 2016;
- c) gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica in modo tale che, a parità di fonte rinnovabile, ogni singolo impianto sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti che accedano alla remunerazione prevista dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017.